

COMUNE DI CASINA

Assessorato Attività Produttive



REGOLAMENTO

PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO ARS CANUSINA®

registrato al Ministero dell'Industria (n° 860 836 del 21/03/2002)

Art. 1 - Il Comune di Casina si propone lo scopo di garantire e valorizzare, per mezzo del proprio marchio di cui infra, la produzione e commercializzazione dell'artigianato caratterizzato dai motivi grafici ed estetici dell'ARS CANUSINA, secondo le finalità determinate all'art. 2 del proprio Statuto, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 64 del 07.10.1991 e successive modifiche.

Art. 2 - Il Comune di Casina, in qualità di titolare del marchio collettivo ARS CANUSINA, assiste e consiglia gli artigiani nella produzione e commercializzazione dei prodotti dell'artigianato artistico di cui all'art. 1.

Art. 3 - Il Comune di Casina, ai fini di cui agli artt. 1 e 2, provvede ad istituire un Ente al quale saranno affidati compiti operativi, d'organizzazione e gestione delle iniziative a sostegno e volte a diffondere la conoscenza dell'ARS CANUSINA.

Art. 4 - Il Comune di Casina affida alla Commissione per la salvaguardia dell'ARS CANUSINA, di cui al Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale di Casina n. 51 del 06.09.1991 e successive modifiche, il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, a quanto previsto nei singoli contratti di licenza e ad effettuare i controlli ivi previsti oltre agli ulteriori compiti previsti nel presente regolamento.

Art. 5 - Al fine di perseguire gli scopi di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento, il Comune di Casina s'impegna a svolgere tutte le attività necessarie all'adeguata tutela del marchio collettivo ARS CANUSINA, in conformità delle disposizioni di legge in materia e a quanto previsto nel presente Regolamento.

Il marchio è costituito da una particolare grafica della lettera "M", nella cui ansa sinistra è rappresentato un cane

rampante con osso in bocca, il tutto sovrastato dalle parole ARS CANUSINA.

Ai fini del presente Regolamento il marchio di cui al presente articolo sarà utilizzato per contraddistinguere: ricami, ceramiche, cuoi, metalli sbalzati, rame scolpito, bassorilievi in legno e in pietra.

Il marchio di cui al presente articolo potrà essere utilizzato per contraddistinguere attività volte alla divulgazione, all'insegnamento e alla promozione dell'ARS CANUSINA, attraverso la licenza d'uso non esclusiva ai sensi dell'art. 6.

Art. 6 - Il Comune di Casina concede l'uso del marchio di cui all'art. 5 per mezzo della sottoscrizione di licenze d'uso non esclusive alle condizioni di cui all'art. 7, alle persone fisiche e giuridiche che dimostrino di possedere i requisiti richiesti dal presente Regolamento, e che ne facciano richiesta per iscritto deposita presso la Segreteria del Comune di Casina, sentito il parere vincolante della Commissione, e che dichiarino per iscritto di conoscere, di accettare e di sottomettersi a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione nell'espletamento delle funzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 - La licenza non esclusiva è concessa per un periodo provvisorio di un anno.

Alla scadenza del periodo provvisorio di concessione d'uso del marchio, Il Comune di Casina, su parere vincolante della Commissione, decide sulla Concessione definitiva della licenza d'uso per un periodo massimo di cinque anni.

La licenza d'uso non esclusiva può essere rinnovata più volte per periodi massimi di cinque anni, su espressa delibera del Comune di Casina, sentito il parere della Commissione.

La concessione della licenza d'uso non esclusiva del marchio, ed il suo mantenimento, sono subordinati al pagamento dei diritti di sfruttamento del marchio indicati nei singoli contratti di licenza.

Il licenziatario può apporre anche il proprio marchio di fabbrica o di commercio, il proprio nome, ditta o ragione sociale al marchio ARS CANUSINA di cui all'art. 5, purché non abbiano significato laudativo non siano tali da trarre in inganno i consumatori e non ledano la buona reputazione del marchio.

Il licenziatario deve consentire le ispezioni nei locali di produzione e sottoporsi ai controlli disposti dalla Commissione ai fini All' art. 9.

Art. 8 - La Commissione di cui all'art.4 provvede a:

- a) Eseguire i controlli sui prodotti dei licenziatari contraddistinti con il marchio di cui all'art. 5, necessari a garantire la sussistenza degli standard di qualità;
- b) Esprimere il proprio parere vincolante circa l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento;
- c) Esprimere il proprio parere sulla concessione ed il rinnovo delle licenze d'uso non esclusive di cui all'art. 7;
- d) Determinare i criteri d'identificazione della categoria di prodotti in relazione ai quali può essere concessa una licenza non esclusiva del marchio;
- e) Determinare gli standard di qualità a cui devono attenersi i licenziatari del marchio;
- f) Sovrintendere all'organizzazione dei servizi di cui all'art. 5, ultimo comma.

Art. 9 - La Commissione esegue i controlli di cui all'art. 8, a) su propria iniziativa almeno due volte per ogni anno di durata del contratto di licenza.

La Commissione dovrà svolgere i controlli di cui all'art. 8, a) anche su richiesta del Comune di Casina: in questo caso i controlli dovranno essere effettuati entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione della richiesta, e dovrà essere prodotta una relazione sull'esito del controllo entro i 15 (quindici) giorni successivi.

I controlli consisteranno nell'esame dei prodotti dell'artigianato, o nella verifica delle attività svolte e per le quali è stata concessa una licenza d'uso non esclusiva di cui all'art. 7, le quali dovranno soddisfare qualitativi, estetici determinati ai sensi dell'art. 8.

Art. 10 - Le sanzioni previste dal presente Regolamento sono adottate dal comune di Casina, sentito il parere vincolante della Commissione.

L'adozione del tipo di sanzione è determinata dalla gravità della violazione.

Art. 11 - Le sanzioni previste nel presente Regolamento sono le seguenti:

- a) Diffida preliminare;

- b) Comunicazione d'infrazione;

- c) Risoluzione del contratto di licenza.

Ciascuna delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo è accompagnata dall'applicazione della penale, consistente in una somma di denaro il cui ammontare è stabilito nei singoli contratti di licenza.

Nel disporre una qualsiasi delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo, il Comune di Casina può disporre che il licenziatario ritiri dal commercio e/o consegni gli articoli contraddistinti con il marchio di cui all'art. 5, perché vengano distrutti a spese del licenziatari che sia incorso nella sanzione, sentito il parere della Commissione, al fine di garantire la buona reputazione del marchio

Art. 12 - La licenza d'uso non elusiva, e l'uso del marchio sono strettamente personali. Non sono cedibili neanche in caso di cessione o conferimento d'azienda. La sub-concessione non è consentita.

Art. 13 - E' fatto divieto ai licenziatari di usare il marchio di cui all'art. 5 in modo tale da indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o provenienza dei prodotti, a causa del modo e del contesto in cui essi lo utilizzano.

Sono vietati, inoltre, l'uso parziale del marchio ARS CANUSINA di cui all'art. 5, per contraddistinguere i prodotti di cui trattarsi, o l'uso del marchio alterato o in modo che possa trarre in inganno il consumatore sulle qualità del prodotto. E' vietato usare unitamente al marchio di cui all'art. 5 qualsiasi aggettivazione aggiuntiva, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 7.

Art. 14 - Le azioni legali a tutela del marchio di cui all'art. 5 sono riservate al Comune di Casina, il quale può autorizzare uno o più licenziatari, da soli o congiuntamente, ad esercitare in sua vece o congiuntamente

Art. 15 - E' fatto divieto ai licenziatari di svolgere qualsiasi tipo di pubblicità, o d'attività promozionali che abbia ad oggetto il marchio di cui all'art. 5, senza un'espressa autorizzazione rilasciata dal Comune di Casina, sentito il parere vincolante della Commissione.

Art. 16 - Costituisce motivo di risoluzione automatica del contratto di licenza, il comportamento del licenziatario che non si attiene alle disposizioni del presente Regolamento.

Costituisce, inoltre, motivo di risoluzione automatica del contratto di licenza, l'esistenza di una sentenza penale di condanna, anche se non passata in giudicato, ovvero di un procedimento penale in corso a proprio carico tali da poter determinare il rischio di creare discredito per il marchio di cui all'art. 5.